

## **LEGGE REGIONALE 16 luglio 2007, n. 8**

Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"  
(*B.U. 26 luglio 2007, n. 67*)

### **Art. 1** (*Oggetto*)

1. La presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

### **Art. 2** (*Deroghe*)

1. Le deroghe di cui all'articolo 1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati in base all'accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE.

2. Le deroghe devono indicare:

- a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;
- d) il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo;
- f) i controlli e le forme di vigilanza, affidate ai soggetti di cui all'articolo 36 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di deroga sentite le Province, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli analoghi istituti istituiti a livello regionale ove riconosciuti, nonché gli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15 della l.r. 7/1995.

4. I provvedimenti in deroga di cui al comma 3 devono:

- a) essere adeguatamente e sufficientemente motivati in relazione a casi specifici e indicare il relativo periodo di vigenza;
- b) essere limitati alle ipotesi in cui non vi siano altre soluzioni soddisfacenti;
- c) specificare, nel caso di gravi e ricorrenti danni alle colture agricole,

quelle danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente, la localizzazione dei danni e i periodi di concentrazione dei medesimi;

d) garantire che il prelievo di una determinata specie sia basato su indici precisi, tenuto conto del livello della popolazione della specie considerata, dei suoi tassi di riproduzione e di mortalità annui;

e) garantire che il prelievo non sia effettuato in periodi di protezione delle specie, con particolare riguardo al periodo di nidificazione e alle fasi di riproduzione e di dipendenza.

5. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

6. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS o analoghi istituti riconosciuti a livello regionale, può sospendere il prelievo qualora si verificano, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 5.

**Art. 3**  
*(Tesserino)*

1. I capi prelevati in deroga sono annotati su apposito tesserino predisposto dal servizio regionale competente in materia di caccia e rilasciato dal Comune di residenza dei soggetti abilitati ad effettuare i prelievi.

2. Il tesserino di cui al comma 1 deve essere riconsegnato dieci giorni dopo la data di chiusura della caccia al Comune di residenza, che lo trasmette ai comitati di gestione degli ATC entro il 15 febbraio successivo.

**Art. 4**  
*(Relazione sull'attuazione delle deroghe)*

1. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette ai soggetti indicati all'articolo 19 bis, comma 5, della legge 157/1992 una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

**Art. 5**  
*(Abrogazione)*

1. ....

Nota relativa all'articolo 5:

*Abroga i commi 7, 8 e 9 dell'art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, sono abrogati.*